

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2011
13.1.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali. A decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a decorrere dall'entrata in vigore della riforma del Senato in senso federale la carica di membro della Camera dei deputati è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali. Resta fermo altresì il divieto di cumulo con ogni altro emolumento previsto dall'articolo 83 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta».

[Rubinato Simonetta](#)